

CODICE di **PROCEDURA** **CIVILE**

con **TESTI A FRONTE** e
COMMENTI ESPLICATIVI

dopo il **Decreto**
Correttivo Cartabia 2024

con

Tavola sinottica di riepilogo delle **norme modificate**

Segnalazione della **data di efficacia** delle novità del **Correttivo**



Neldiritto
Editore

2025
I edizione

dal giudice designato.

169. Ritiro dei fascicoli di parte.

<p>Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria [77 att.]; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.</p>	<p>Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare <i>il proprio fascicolo</i> dalla cancelleria [77 att.] il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato⁽¹⁾; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.</p>
<p>Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della remissione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.</p>	<p>Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo⁽²⁾ all'atto della remissione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.</p>

⁽¹⁾ L'art. 3, co. 2, lett. e), n. 1, del decreto Correttivo Cartabia ha soppresso le parole: «il proprio fascicolo», e dopo le parole: «dalla cancelleria» ha inserito le seguenti: «il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato».

⁽²⁾ La parola: «cartaceo» è stata inserita dall'art. 3, co. 2, lett. e), n. 2, del decreto Correttivo Cartabia.

La disciplina di cui all'art. 169 c.p.c., in materia di **ritiro dei fascicoli di parte**, viene modificata dal Correttivo in maniera coerente rispetto alla digitalizzazione del processo civile. Viene innanzitutto eliminato il riferimento al **ritiro del proprio fascicolo di parte**, essendo questo oramai interamente digitalizzato fin dalla sua formazione e, dunque, sempre nella disponibilità della parte. Si prevede, invece, che questo possa essere ritirato solo nel caso in cui sia stato eventualmente precedentemente depositato: si tratta, in particolare, di quei casi, oramai residuali, in cui il giudizio è stato instaurato prima dell'introduzione della digitalizzazione del processo civile, nei casi in cui, quindi, le parti si erano costituite mediante deposito dei documenti cartacei in originale.

La presenza di documenti cartacei depositati in cancelleria può ravvisarsi anche nelle limitate ipotesi in cui il giudice, per particolari esigenze, abbia ordinato il deposito di documenti cartacei in originale.

170. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.

<p>Dopo la costituzione in giudizio [165, 166] tutte le notificazioni [137 ss.] e le comunicazioni [136] si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti [237², 286², 288³, 292¹, 4, 330³; 125³, 129² att.].</p>	<p>Dopo la costituzione in giudizio [165, 166] tutte le notificazioni [137 ss.] e le comunicazioni [136] si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti [237², 286², 288³, 292¹, 4, 330³; 125³, 129² att.].</p>
<p>È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.</p>	<p>È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.</p>

<p>Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto [165¹, 166].</p>	<p>Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza⁽¹⁾, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto [165¹, 166].</p>
<p>Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore.</p>	<p>Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale⁽²⁾.</p>
	<p>Si applicano, per le comunicazioni, l'articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l'articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati⁽³⁾.</p>

⁽¹⁾ L'art. 3, co. 2, lett. f), n. 1, del decreto Correttivo Cartabia ha inserito, dopo le parole: «si fanno», le seguenti: «all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza.»

⁽²⁾ Comma sostituito dall'art. 3, co. 2, lett. f), n. 2, del decreto Correttivo Cartabia. Il testo previgente così disponeva: «Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore».

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 3, co. 2, lett. f), n. 3, del decreto Correttivo Cartabia.

Anche le modifiche apportate all'art. 170 c.p.c., in materia di **notificazione e comunicazioni nel corso del procedimento**, seguono la medesima logica, già ampiamente esposta nelle disposizioni precedenti, di aggiornamento del codice di rito rispetto alla digitalizzazione del processo civile telematico.

In particolare, la modifica introdotta al **terzo comma** si pone in perfetta continuità con la disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni telematiche, per cui si prevede che, per ciò che concerne quelle da farsi nel corso del procedimento, occorre prima procedere alla comunicazione o alla notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario siccome risultante dai pubblici elenchi e, solamente in mancanza, nella maniera tradizionale, ossia presso la residenza dichiarata ovvero il domicilio eletto.

Il **quarto comma** è stato integralmente sostituito dal Correttivo prevedendo che le comparse e le memorie che vengono prodotte in corso di causa non vengono materialmente depositate in cancelleria ma tramite deposito telematico ovvero a seguito di notificazione all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale.

Viene, dunque, abrogata la consegna delle comparse e delle memorie *brevi manu* con l'apposizione del visto da parte del destinatario.

Si aggiunge, infine, un **quinto comma** a mezzo del quale si specifica che alle comunicazioni e alle notificazioni si applicano, rispettivamente, gli artt. 136, III comma, e 149-bis, VII comma, c.p.c. relativamente all'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati.

171. Ritardata costituzione delle parti.

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti [1651, 166], si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.	Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti [1651, 166], si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.
Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167.	Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167.
La parte che non si costituisce neppure entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata contumace [290 ss.; 59 att.] con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291 [290 ss.].	La parte che non si costituisce neppure entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata contumace [290 ss.; 59 att.] dal giudice istruttore con il decreto di cui all'articolo 171-bis⁽¹⁾ , salva la disposizione dell'articolo 291 [290 ss.].

⁽¹⁾ L'art. 3, co. 2, lett. g), del decreto Correttivo Cartabia ha sostituito le parole: «con ordinanza del giudice istruttore» con le seguenti: «dal giudice istruttore con il decreto di cui all'articolo 171-bis».

L'intervento del Correttivo sull'art. 171 c.p.c., in materia di **ritardata costituzione delle parti**, ha la funzione di coordinare la disposizione codicistica con la nuova disciplina della **contumacia** introdotta dal D.lgs. 149/2022.

Con il predetto intervento normativo, invero, al fine di anticipare il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. ad un momento antecedente all'udienza di prima comparizione e trattazione, si era parimenti anticipata la dichiarazione di contumacia.

Mentre, infatti, nella disciplina originaria *ante* Riforma Cartabia la contumacia veniva dichiarata in caso di mancata costituzione della parte entro la prima udienza di comparizione e trattazione, adesso tale dichiarazione è anticipata al momento in cui il convenuto non si è costituito entro il termine di settanta giorni prima dell'udienza, di cui all'art. 166 c.p.c.

Tale modifica introdotta dalla Riforma Cartabia, tuttavia, non era stata adeguatamente coordinata con altre disposizioni codicistiche tra cui, appunto, l'art. 171 c.p.c. che continuava a prevedere, al **terzo comma**, che la parte che non si costituiva entro il termine di cui all'art. 166 c.p.c. veniva dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore. Adesso, in perfetta armonia con le sopra citate modifiche introdotte dal D.lgs. 149/2022, si prevede che tale dichiarazione sia parimenti anticipata e che avvenga con il decreto emesso dal giudice di cui all'art. 171-bis c.p.c., ossia antecedente al deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.

171 bis. Verifiche preliminari.

Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle

Scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio.

<p>condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.</p>	
<p>Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.</p>	<p>Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.</p>
<p>Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.</p>	<p>Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.</p>
	<p>Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-<i>decies</i>, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-<i>duodecies</i> nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.</p>
<p>Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.</p>	<p>Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo⁽¹⁾.</p>

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 3, co. 2, lett. h), del decreto Correttivo Cartabia. Il testo previgente così disponeva: "Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti

dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter. Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter. Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter. Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria".

Viene integralmente riscritto l'art. 171-*bis* c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia in tema di **verifiche preliminari**, al fine di risolvere alcune problematiche che sono sorte nella prassi applicativa.

Di immediato rilievo è, innanzitutto, il fatto che il Correttivo provvede a scandire in maniera piuttosto precisa i termini entro cui il giudice, quale soggetto volto a garantire la ragionevole durata del processo, deve articolare gli eventuali interventi antecedenti alla prima udienza di comparizione, e ciò al fine di far sì che si addivenga alla stessa solamente quando il contraddittorio tra le parti è correttamente instaurato e non vi sono altre problematiche processuali.

Con riferimento al **primo comma**, in particolare, questo precisa che la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio deve avvenire, ad opera del giudice, necessariamente d'ufficio ed entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, ossia entro cinquantacinque giorni prima l'udienza indicata nell'atto di citazione. Il **secondo comma** si pone in sintonia con quanto originariamente previsto dall'art. 183 c.p.c. *ante* Riforma Cartabia. Si prevede, infatti, che qualora il giudice, all'esito delle verifiche preliminari, dovesse rilevare un vizio degli atti introduttivi o della notifica dell'atto di citazione, ovvero la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi, allora pronuncerà uno dei provvedimenti ivi specificamente indicati e procederà al differimento della prima udienza di comparizione, di modo da consentire alle parti di assolvere a tali adempimenti. A seguito dell'adozione di tali provvedimenti, il giudice dovrà nuovamente procedere alle verifiche preliminari di cui al primo comma, di modo da verificare l'effettivo adempimento ad opera delle parti a quanto ordinato dall'organo giurisdizionale. Si prevede, dunque, che il giudice provveda alla verifica di tali adempimenti entro il termine di **cinquantacinque giorni** prima dalla udienza di prima comparizione e trattazione da questi fissata.

Il **terzo comma** provvede per il caso, contrario al precedente, in cui non è necessaria l'adozione di provvedimenti di cui al secondo comma. In questo caso il giudice provvede a confermare ovvero a differire l'udienza di prima comparizione fino a un massimo di quarantacinque giorni, indicando alle parti le questioni rilevabili d'ufficio su cui ritiene opportuno stimolare il contraddittorio tra le parti. Ciò avverrà, in particolare, nell'ambito delle memorie di cui all'art. 171-*ter* c.p.c.

Con il **quarto comma**, ancora, si prevede l'anticipazione del momento in cui il giudice può disporre la conversione del rito ordinario in quello semplificato. Sempre al fine di razionalizzare l'andamento del processo, invero, il Correttivo ha previsto che il giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, può disporre il mutamento del rito ordinario in semplificato già nell'ambito delle verifiche preliminari, innovando, così, rispetto a quanto previsto dalla Riforma Cartabia che aveva collocato tale momento processuale alla udienza di prima comparizione e trattazione. Tuttavia, si era osservato, mentre da un lato tale soluzione aveva il pregio di favorire il contraddittorio tra le parti sul punto, dall'altro il mutamento del rito così disposto non apportava alcuna razionalizzazione al processo, dovendosi comunque mutare il rito quando le parti avevano già depositato le tre memorie integrative di cui all'art. 171-*ter* c.p.c. Tramite tale nuova soluzione si è comunque inteso garantire il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti prevedendo che, nel disporre

il mutamento del rito, il giudice debba prevedere dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti. Non si prevede più, contrariamente alla vecchia formulazione dell'art. 183-*bis* c.p.c., che il provvedimento assuma la forma dell'ordinanza non impugnabile, di modo da consentire al giudice di eventualmente mutare il proprio convincimento nel corso della prima udienza, dopo aver ascoltato le parti in contraddittorio. Il **quinto comma**, infine, prevede che tutti i provvedimenti sopra elencati siano adottati con **decreto** che deve essere comunicato dalla cancelleria alle parti e che i termini di cui all'art. 171-*ter* c.p.c. per il deposito delle memorie integrative inizieranno a decorrere solamente quando è pronunciato il decreto con cui il giudice conferma o differisce la prima udienza, di cui al terzo comma.

171 ter. Memorie integrative.

Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;

3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande **o delle eccezioni**⁽¹⁾ nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;

3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

⁽¹⁾ Le parole «o delle eccezioni» sono state inserite dall'art. 3, co. 2, lett. i), del decreto Correttivo Cartabia.

Volto a correggere un errore materiale sorto a seguito della formulazione dell'art. 171-*ter* c.p.c., relativo alle **memorie integrative**, è l'intervento del Correttivo. Si specifica, invero, che con le memorie integrative di cui al numero 2) le parti possono proporre le eccezioni sorte a seguito non soltanto delle nuove domande eventualmente proposte nella memoria integrativa numero 1) ma anche quelle che siano conseguenza delle eccezioni nuove parimenti eventualmente formulate dalla controparte nella predetta memoria.

Sezione II

Della designazione del giudice istruttore

172. Istanza per la designazione del giudice istruttore.

[...].